

Buongiorno,

si trasmette in allegato verbale n.36_2023 del 20.12.2023 relativo al FONDO
DIRIGENTI E PERSONALE 2023.

Distinti saluti

Dott. Luciano Merlo

Provincia di Venezia**Revisore Unico****FONDO DIRIGENTI 2023
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023
Verbale n.35/2023**

Il sottoscritto Luciano Dott. Merlo, in data 20 dicembre 2023, in qualità di Revisore Unico del Comune di San Michele al Tagliamento, ha esaminato gli atti, al fine di rilasciare il parere su FONDO DIRIGENTI 2023, FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023.

PREMESSO

Che il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Tamara Plozzer ha trasmesso copia delle relazioni aventi ad oggetto:

- “RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2023”;
- “RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 40 BIS D.LGS 165/2001 SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2023”

VISTO

- La Determinazione n.539 del 18/02/2023 del Dirigente di Settore Dott.ssa Tamara Plozzer, avente ad oggetto “1° COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI PER L'ANNUALITA' 2023”;
- La Determinazione n.1080 del 02/10/2023 del Dirigente di Settore Dott.ssa Tamara Plozzer, avente ad oggetto “2° COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI 2023”;
- La Determinazione n.1359 del 06/12/2023 del Dirigente di Settore Dott.ssa Tamara Plozzer, avente ad oggetto “3° COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI 2023 E RELATIVA DESTINAZIONE A SEGUITO DELLA PRE INTESA SUL CCI 2023-2025 SOTTOSCRITTA IN DATA 28.11.2023”;

Provincia di Venezia**Revisore Unico**

CONSIDERATO

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VISTI

L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente

Provincia di Venezia**Revisore Unico**

variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata le relazioni tecnico-finanziarie soprariportate;

Preso atto della quantificazione dei fondi

Provincia di Venezia

Revisore Unico

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CERTIFICA e RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, in relazione alla costituzione del FONDO DIRIGENTI 2023 e del FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023, che sono state formulate nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023.

Farra di Soligo, 20 dicembre 2023

Il Revisore Unico

Luciano Dott. Merlo

